



ORDINANZA MUNICIPALE

**SULL'USO DELLE STRADE COLLINARI
PER IL TRASPORTO DI MATERIALI
CON DEROGHE AI LIMITI DI PESO**

IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO

■ visto l'art. 192 LOC,

d e c r e t a :

Art. 1

Scopo

La presente ordinanza disciplina l'uso delle strade collinari in caso di transito di veicoli con deroghe ai limiti di peso.

Art. 2

Limiti di peso

L'uso delle strade collinari deve sottostare ai limiti di peso fissati dal municipio che sono parte integrante del piano generale della segnaletica stradale.

Art. 3

**Deroghe ai limiti di peso
e tasse**

¹ Il municipio concede deroghe ai limiti di peso tenuto conto delle condizioni particolari e purché non pregiudicano lo stato di manutenzione e di sicurezza del traffico.

² Le deroghe non devono di regola superare il 50% del limite stabilito.

³ Qualora superasse questo limite, è allestita la perizia a futura memoria (prima e dopo il trasporto), a spese dei richiedenti, per la constatazione di eventuali danni.

⁴ Le domande di deroghe devono essere inviate al municipio con almeno 15 giorni di anticipo.

Art. 4

Tasse

Le decisioni di concessione delle deroghe sono sottoposte alle seguenti tasse:

usi agricoli	gratuiti
1 volta	gratuito
2-4 volte	Fr. 50.-
5-19 volte	Fr. 100.-
20 e oltre e cantiere	Fr. 300.-

